



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KOSOVO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE, FATTO A ROMA L'11 APRILE 2019

Art. 18 (Accordo)

Cessazione dell'esecuzione

Lo Stato di esecuzione cessa l'esecuzione della pena non appena e' informato dallo Stato di condanna di una decisione o misura per effetto della quale la pena cessa di essere eseguibile.

Versione in vigore dal 19 maggio 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019
Estremi	Legge 29 aprile 2021, n. 66
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-66-2021/accordo-art-18>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it